46. LA TORTURA E FUCILAZIONE DEI "QUATTRO DEL MUSSOTTO" E IL PROCESSO AI GERARCHI FASCISTI E AGENTI DELL'UPI DI ASTI

46.1. Il diario di Pietro Chiodi ("Banditi").

Il prof. Pietro Chiodi ebbe occasione di assistere, ad Alba, alla partenza dei quattro condannati per il Mussotto: Bartolomeo Squarotti, Guido Cane, Virgilio Scioratto e Pietro Botto. I primi tre facevano parte del "Comando", dei quali i primi due erano stati presi nella baita sulla collina sopra il Riavolo, tra Cissone e Roddino, mentre il terzo era stato catturato a Dogliani, assieme a Giuseppe Vairo. Pietro Botto, il più giovane, classe 1926, era invece stato catturato all'ospedale di Alba, dove era stato portato perché era rimasto ferito durante l'azione compiuta dai "Diavoli Rossi" a Campetto (frazione di Castino) il 24 aprile '44: vedere i precedenti capitoli 28.2.6.-punto 9. e 35.7.

Pietro Chiodi si recò anche lui al Mussotto, arrivandovi subito dopo che la fucilazione era stata compiuta. Quest'episodio lo colpì profondamente, tanto da fargli scrivere nel suo "Diario":

"...è allora che ho deciso di gettarmi allo sbaraglio."

"Ripeto dentro di me: "Non potevo vivere accettando qualcosa di simile. Non sarei più stato degno di vivere"."

Egli inoltre identificò l'esecutore materiale del crimine, l'ufficiale che avrebbe diretto l'esecuzione: il tenente "Memmo" (Adelmo) Guerraz delle SS italiane in servizio presso lo S.D. SS di Torino e distaccato nel mese di maggio nelle Langhe, per operare assieme ai "Diavoli Neri" dell'UPI di Asti nel dare la caccia ai Partigiani. Guerraz si è fatto vanto di essere stato lui a catturare il "Comando" partigiano ed anche Luigi Capriolo, ma sul fatto di aver comandato lui questa esecuzione, ha taciuto.

Pietro Chiodi, "Banditi".

pag. 23

1° giugno 1944.

Stamane passando innanzi alla caserma [di Alba] ho assistito ad una scena impressionante. Una ventina di militi caricavano su un camion quattro giovani legati mani e piedi. Ho sentito gridare: - No, sono innocente! - Un'ora dopo ho rivisto i militi che cantavano in un caffè. Si è sparsa fulminea la notizia che i quattro giovani sono stati massacrati al Mussotto sul luogo in cui, giorni fa era stata uccisa una S.S.

Non posso trattenermi dall'infilare la bicicletta e recarmi al Mussotto. A cento metri dalla cantoniera, sul bordo della strada, una gran pozza di sangue. Un vecchio cantoniere mi descrive, piangendo come un bambino, la orribile scena. Allontanandosi dice: - E' meglio morire che sopportare questo.

pag. 30

20 luglio 1944.

Marco [Lamberti] non ha più un soldo. Nel pomeriggio decido di scendere ad Alba per vedere se posso trovare qualcuno che ci aiuti. Spiego la situazione a R. che mi dà ventimila lire. Marco mi abbraccia e mi promette che in cambio mi darà due sten. Uscendo da Alba ho trovato F. il proprietario dell'Albergo S. che mi ha fatto questo racconto. Dopo il massacro del Mussotto il tenente Memmo Guerraz che comandava le S.S. è partito per Asti lasciando la sua roba in albergo. Giorni fa si è presentata una ragazza dicendo che il tenente Guerraz la mandava a ritirarla.

F. prosegue: - lo mi rifiutai ed alle sue insistenze la invitai a recarsi in caserma con me per sentire il parere di Fritz il comandante tedesco della piazza.

La signorina entrò nell'ufficio che rimase semiaperto cosicché dal di fuori potevo udire quanto vi si diceva.

Nel sentire il nome di Memmo Guerraz, Fritz andò su tutte le furie gridando: - Dica a quel delinquente che si presenti lui da me. So tutto. Ha fatto uccidere quattro innocenti al Mussotto. I verbali di interrogatorio in cui quei disgraziati confessavano di aver ucciso le S.S. erano falsi. Se li è inventati lui per avere l'autorizzazione a compiere la rappresaglia. Gli dica che venga qui lui a prendere le valige -. La ragazza uscì tutta impaurita. So che nella stanza vi è molta roba requisita.

18 agosto 1944

pag. 40

La porta si è aperta brutalmente. Un ufficiale delle S.S. entra gridando: - Alzatevi banditi! - Ci alziamo lentamente. Mi passo una mano sulla fronte e rientro in me. Ci guarda in volto uno ad uno e poi esce senza parlare. Ci sediamo di nuovo. Nessuno parla più. Cocito è sdraiato e guarda verso il muro. Elio si tiene la testa fra le mani. Marco guarda fisso oltre le sbarre. Lino si è tirato il berretto sul volto, ed è sdraiato in un angolo.

Fuori si sentono voci tranquille di passanti e grida di bambini. Un terribile pensiero mi prende. Perché mi sono impegnato in questa lotta? Perché sono qui quando tanti più sani e forti di me vivono tranquilli sfruttando la situazione in ogni modo? Ripenso alla mia vita di studio, al mio lavoro su Heidegger interrotto. Perché ho abbandonato tutto questo? Mi ricordo con precisione: una strada piena di sangue e un carro con quattro cadaveri vicino al Mussotto. Il cantoniere che dice: - E' meglio morire che sopportare questo -. Sì è allora che ho deciso di gettarmi allo sbaraglio. Avevo sempre odiato il fascismo ma da quel momento avevo sentito che non avrei più potuto vivere in un mondo che accettava qualcosa di simile, fra gente che non insorgeva pazza di furore, contro queste belve. Una strana pace mi invade l'animo a questo pensiero. Ripeto dentro di me: "Non potevo vivere accettando qualcosa di simile. Non sarei più stato degno di vivere". Ripenso al capitano Vian e poi a Memmo Guerraz. Mi pare che Vian monti un gigantesco cavallo bianco e che scenda da Boves verso il piano. Tutti lo guardano dicendo: - E' Vian, è il capitano Vian -. Le madri si inginocchiano piangendo e benedicendo ed egli passa fra loro sorridente. Memmo Guerraz, dove ti rifugerai? Vian scende su di te come un Dio Giustiziere, ti schiaccerà sotto i piedi del suo cavallo come un rettile immondo!

* * *

Commenti.

Riguardo alla questione dei verbali d'interrogatorio falsificati: vedere il capitolo 40.5.

46.2. I Notiziari della G.N.R. di Cuneo e di Asti.

Michele Calandri (a cura), "Fascismo 1943 – 1945" – I Notiziari della G.N.R. – Da Cuneo a Mussolini."

pag. 104.

1 giugno 1944

[...]

Not. 2-5-44, p. 41

[notizia non datata]

Il 1° corrente, alle ore 10,30, in località Mussotto del comune di ALBA (Cuneo), sono stati fucilati certi Virgilio SCIORATTO, Bartolomeo SQUAROTTI e GUIDO CANE, che nei giorni scorsi avevano assassinato il vicebrigadiere della G.N.R. FORTUNA.

Mario Renosio (a cura), "Da Asti a Salò: i Notiziari della Gnr", in "Asti contemporanea n. 2", edito dall'Istituto per la Storia della Resistenza e della società contemporanea della provincia di Asti, Asti – 1994.

pag. 64.

Not. 29-6-44, p. 41

[...]

Durante un'operazione di rastrellamento veniva catturato e passato per le armi il traditore Virgilio SCIORATTO, già milite appartenente al Comando Provinciale di Asti.

* * *

Commenti.

Nel notiziario della G.N.R. di Cuneo non viene citato Pietro Botto.

Nel notiziario della G.N.R. di Asti, del 29 giugno, non si fa alcun riferimento al fatto che Virgilio Scioratto avrebbe ucciso l'SS Domenico Fortuna, viene solo scritto che egli era "un traditore". Per come viene data la notizia, sembrerebbe che l'esecuzione di Scioratto sarebbe stata eseguita subito dopo la sua cattura, il che non è vero.

46.3. Il processo ai gerarchi fascisti ed Agenti UPI di Asti.

46.3.1. I ritagli dai giornali dell'epoca.

Su "Stampa Sera" e sulla "Gazzetta Sera" del 7-8 agosto 1947, e su "La Nuova Stampa" del 24 agosto 1947 vennero pubblicati brevi cenni di commento sul "Processo Celio", l'ultimo grande processo contro gerarchi fascisti: l'ex prefetto di Asti, Celio, e l'ex comandante della G.N.R. di Asti, Ruben Arnao, il principale imputato per "il massacro del Mussotto". Con essi vennero processati anche alcuni degli Agenti dell'U.P.I. di Asti.

STAMPA SERA del 7-8 agosto 1947.

IL PROCESSO CELIO.

Fucilazioni e atrocità degli ex-gerarchi d'Asti.

Sul feroce episodio di Mussotto d'Alba, dove il 1° giugno 1944 furono fucilati per rappresaglia quattro partigiani, hanno deposto stamane i congiunti degli uccisi.

<u>Aurora Gobetto ved. Squarotti</u> ha dichiarato che quando si recò al comando della G.N.R. dopo l'esecuzione del marito, fu l'Arnao a farle restituire fotografie e oggetti tolti all'ucciso e fu lui a comunicarle i nomi degli altri tre fucilati dicendole: "Questi sono i nomi dei banditi giustiziati."

<u>Celso Botto</u>, residente a Dogliani ha narrato che suo figlio Pietro fu ferito in combattimento in località Campoi nei pressi di Cuneo.

Catturato e portato all'ospedale, appena fu guarito venne condannato a morte da un tribunale militare ad Asti e fucilato il 1° giugno 1944 a Mussotto d'Alba.

Maria Rosso quando suo figlio Guido Cane fu catturato andò a implorare al comando delle "S.S." tedesche che non lo uccidessero.

Teste: - Dissero che l'avrebbero messo a disposizione del tribunale italiano. Poco tempo dopo seppi che l'avevano fucilato insieme ad altri tre partigiani.

Il racconto fatto da un testimone.

<u>Nazario Secoli, cantoniere statale,</u> presenziò, suo malgrado, all'esecuzione di Mussotto d'Alba.

Teste: - Quella mattina arrivarono due macchine e un camion dal quale furono fatti scendere quattro giovani vestiti in borghese. Sentii dire da un individuo queste parole:

"Voi avete ucciso un camerata." Poi furono sparate raffiche contro i disgraziati da un plotone di repubblichini.

Dalla descrizione che il teste ha fatto pare che fosse questo individuo l'interprete tedesco."

STAMPA SERA del 7-8 agosto 1947.

IL PROCESSO CELIO.

Fucilazioni e atrocità degli ex-gerarchi d'Asti.

Su un altro doloroso episodio hanno deposto <u>Ginevra Torriano e Adele Casalone</u> le quali il 27 ottobre '44, mentre percorrevano la strada di Valmanera, sentirono sparare raffiche di mitra dirette contro un'automobile. Passato il primo momento di spavento, videro a terra una donna già cadavere e un bimbo di 4 anni morente. Si seppe in seguito che a sparare contro la macchina, sulla quale viaggiava l'Arnao, erano stati i fascisti che per errore l'avevano scambiata per un'auto di partigiani.

Dopo alcuni testi a difesa ha deposto <u>Davide Lajolo</u> su un rastrellamento nei pressi di Asti in cui fu incendiata la casa del teste.

* * *

GAZZETTA SERA del 7-8 agosto 1947.

Al processo degli ex gerarchi Depongono i parenti di 4 partigiani fucilati

Gli episodi sui quali hanno deposto i testi al processo contro il prefetto Celio sono stati essenzialmente due: il primo avvenuto il 1° giugno 1944 a Mussotto d'Aba, ove furono trucidati quattro partigiani, il secondo, avvenuto il 27 ottobre 1944 a Valmanera (Asti), ove una donna e un bimbo furono uccisi dai fascisti accidentalmente.

Il primo teste è $\underline{\text{Celso Botto}}$, padre di un partigiano che rimase ferito nel marzo 1944 in combattimento contro i nazifascisti presso Benevello (Cuneo).

Ricoverato all'ospedale di Alba per gravi ferite in diverse parti del corpo, fu scovato dai repubblichini e trasportato all'ospedale militare, ove fu piantonato. Quando ebbe le prime cure, venne fucilato a Mussotto d'Alba insieme ad altri partigiani.

La teste <u>Aurora Gobetto</u> è la giovanissima vedova del partigiano Bartolomeo Squarotti, pure ucciso a Mussotto d'Alba.

<u>Maria Rosso</u>, residente a Diano d'Alba, si recò il 30 maggio 1944 ad Asti per avere notizie di suo figlio Guido Cane, della classe 1924, che era stato arrestato quale partigiano, ma non le fu detto nulla. Due giorni dopo seppe che il figliolo era stato fucilato a Mussotto e che a dare l'ordine della fucilazione era stato il console Arnao.

Ginevra Torriano si trovò per caso a passare sullo stradone di Valmanera, dove accadde il triste incidente. Militi della Brigata Nera erano appostati dietro la collina, quando nello stradone passò un'automobile in cui era il console Arnao e altri fascisti. Credendo trattarsi di partigiani, i militi spararono contro la macchina, e da questa si reagì con altri spari. Una donna e un bimbo di cinque anni ch'erano davanti alla macchina, rimasero uccisi.

Anche la signorina $\underline{Adele\ Casalone}$ depose sulla stessa circostanza, precisando che i colpi contro le due vittime partirono dalla macchina.

Depose infine <u>Davide Lajolo</u> ("Ulisse" de "L'Unità") che afferma che l'Arnao diresse un rastrellamento contro la formazione partigiana da lui comandata. Continua la deposizione dicendo di aver saputo che il Celio ordinò la fucilazione del partigiano Dovano, ma la difesa solleva incidente perché il teste non precisa le persone che gli avrebbero riferito il fatto.

Seguono altri testi di poca importanza. Secondo le previsioni, il processo finirà verso il 23 o 24 agosto.

LA NUOVA STAMPA del 24 agosto 1947.

13 anni di reclusione all'ex-prefetto Celio

L'ultimo grande processo contro fascisti si è chiuso ieri, dopo una dozzina di udienze, in Assise. Dopo più di quattro ore di discussione in camera di consiglio, la Corte è rientrata ed il presidente ha letto la sentenza.

L'ex-prefetto Celio è stato condannato a 13 anni di reclusione (dei quali 5 condonati per amnistia); l'ex-comandante della G.N.R. di Asti, Arnao Ruben, a 16 anni (dei quali 5 condonati); l'ex milite Bruno Sardi, a 12 anni (5 condonati); l'ex tenente della G.N.R. Italo Boccolini - latitante - a 10 anni di reclusione; l'ex sergente Arturo Formica, a 9 anni (dei quali 5 condonati), 6 mesi e 5000 lire di multa.

L'ex-questore di Asti è stato assolto perché i fatti imputatigli non costituiscono reato; l'ex tenente della G.N.R., per non aver commesso il fatto; Cavallero, Grazioli e Caccerelli sono stati amnistiati. Per tutti i condannati è stata ordinata la confisca della metà dei beni e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

46.3.2. Estratto dalla sentenza della Corte d'Assise di Torino.

Documento in ARCHIVIO ISTORETO - cartella D.CSA.43 (4.534): copia della sentenza pronunciata dalla Corte d'Assise di Torino e rubricata in data 23 agosto 1947 al n. 4/47.R.G..

La fotocopia del documento è stata riprodotta nell'allegato n. A1-083 – Sezione Allegati-1 — Documenti-1.

REPUBBLICA ITALIANA
CASSAZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA Corte d'Assise di Torino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa penale contro

- 1°) CELIO Renato di Carlo e di Eugenia Grassi, nato a Borghetto Borghera (Alessandria) il 24/9/1904, ex capo della provincia di Asti e Como Detenuto dal 4.5.45 presente
- $2\,^{\circ})$ ARNAO Ruben fu Gioacchino e fu Rosalia Bruno, nato il 5/8/1896 a Palermo ex Com. Prov. g.n.r. di Asti detenuto dal 28-IV-45 presente
- 3°) BOCCOLINI Italo di Angelo e di Lidia Francischio nato a Napoli il 28/12/1908 tenente g.n.r.. Latitante contumace
- $4\,^{\circ}$ CECCARELLI Eugenio fu Ernesto e di Gargioli Vincenza, nato a Nuoro il 17/6/1901 ex Mar/llo aus. P.S.

In libertà [parola illeggibile] - contumace

- 5° SARDI Bruno fu Angelo e di Sardi Lucia, nato a Rocchetta Tanaro il 31/8/1911 ex milite scelto g.n.r. Dal 25 VII 45 Detenuto presente
- 6°) CAVALLERO Cesare fu Giuseppe e fu Setraio Ermelina, nato a Casale Monferrato il 20/3/1884 ex M/llo g.n.r. Dal 30.IV.45 Detenuto presente
- 7° GRAZIOSI Ottorino fu Umberto e di Rista Ester, nato a Macerata il 9/10/1916 ex Cap/no g.n.r.- In libertà provvisoria contumace
- 8°) FORMICA Arturo detto Bergnon di Giuseppe e fu Sabba Angela, nato a Incisa Scapaccino il 14/4/1917 ex Sergente della g.n.r. Dal 25 IX 45 Detenuto presente
- 9°) MALASPINA Giacinto fu Vincenzo e di Gambretta Antonietta, nato a Novi Ligure il 23/10/1898-ex Questore di ASTI, ivi res. Piazza Medici N° 1 in libertà provvisoria presente
- 10°) LAVARINO Giovanni fu Pier Attanasio e fu Zucchino Maria, nato a Torino il 29/3/1912 ten. G.n.r. segretario comunale di S. Marzano Moasca res. A Torino Corso Stupinigi N° 35 lib. Provv. presente

[./. .]

I M P U T A T I

CELIO RENATO

- A) a sensi degli art. I D.L.L. 22/4/1945 N° 142 e 51 C.P.M.G. per avere in ASTI e COMO posteriormente all'8/9/1943 quale capo di Prov. Favorito i disegni politici e le operazioni militari del tedesco invasore partecipando alla direzione di azioni armate contro formazioni partigiane in corso delle quali si verificarono uccisioni ed arresti: favorendo la costituzione di una squadra speciale di polizia che eseguì in Como cruente azioni antipartigiane; provocando arresti arbitrari di un numero inprecisabile [sic!] di sospetti politici e promuovendo o favorendo per molti la deportazione in germania [sic!]: disponendo sequestri di merci e valori nei confronti di Ebrei, in vigilando e dirigendo operazioni di investigazione politico militare dirette a menomare l'efficienza del fronte clandestino della libertà: favorendo un'operazione di contrabbando di dodici milioni di franchi francesi compiuto dai tedeschi: imponendo agli uffici competenti il rilascio di un numero notevole di carte di identità e di carte annonarie irregolari.
- B) a sensi degli art. 575-577 N° 3 C.P. per avere nell'aprile 1944 cagionato premiditazione [sic!] la morte del capo partigiano PENNA Giuseppe ordinandone la fucilazione effettuatasi in vesime addì 11/4/1944.
- C) a sensi degli art. di cui al capo che precede per aver nel maggio 1944 ordinato la fucilazione del patriota DOVANO Remo giustiziato sommariamente in Sessant il 4/5/stess.
- D) a sensi dell'art. 187 C.P.M.G. per avere nel giugno 1944 disposto a titolo di rappresaglia l'incendio della casa del capo partigiano SERACCO Omero in S. Marzano Moasca.
- E) a sensi dell'art. 317 C.P. per avere in Asti abusato delle funzioni di Prefetto di fatto esercitate, costretto con minaccie di provvedimenti razziali e lusinghe di protezione, la comunità ebraica a versargli la somma di lire duecentoventimila.
- F) a sensi dell'art. 317-81 cpv.C.P. per avere in Como con abuso della predetta funzione di Prefetto di fatto esercitata e con più azioni esecutive di medesimi disegno criminoso costretto la ditta Stefanutti a cedergli N° duemila orologi al prezzo di lire 390 caduno, minacciando in difetto di non addivenire alla restituzione di altra maggior partita di orologi abusivamente sequestrata e per avere successivamente preteso dalla stessa ditta il versamento di lire centomila per la sostituzione di 75 dei duemila predetti orologi.
- G) a sensi dell'art. 366 C.P. per essersi in Como nel Marzo 1945 rifiutato di deporre come teste davanti al Giudice Istruttore di quel Tribunale che l'aveva regolarmente citato in tale qualità.

[./. .]

ARNAO Ruben

- A) a sensi del D.L.L. 22/4/1945 N° 142 e 51 C.P.M.G. per avere in Asti ed Aosta posteriormente all'8/9/1943 quale comandante della g.n.r. organizzato e diretto un numero imprecisato di rastrellamenti ed azioni armate contro forze del C.V.L. in corso delle quali furono compiute rappresaglie uccisioni ed arresti; per avere disposto per tramite degli uffici dipendenti azione ed indagine politico militare, arresti di cittadini promuovendo o favorendo un numero notevole di deportazioni in Germania; per avere concorso nella fucilazione del partigiano PENNA Giuseppe, del patriota DOVANO Remo, e dei partigiani SCIORATTO Virgilio, CANE Guido e BOTTO Pietro, SQUAROTTI Bartolomeo, favorendo in tal modo le operazioni militari del tedesco invasore.
- B) a sensi dell'art. 187 C.P.M. G. e 110 C.P. per avere in concorso con l'allora capo della provincia Celio Renato, nel giugno 1944 disposto il necessario servizio a mezzo dei propri dipendenti militi ed ufficiali fatto appiccare per rappresaglia l'incendio alla casa del capo partigiano Saracco Omero.
- C) a sensi degli art. 575 C.P. per avere in Asti Valmanera il 27/10/1944 esplodendo a scopo di offesa alcuni colpi di arma da fuoco contro presenti [presunti?] partigiani, colpito in parti vitali Amerio Teresa e Perosino Angelo cagionandone la morte.

BOCCOLINI Italo

A sensi degli art. I D.L.L. 22/4/1945 N° 142 e 51 C.P.M.G. per avere in Asti ed altrove quale ufficiale dell'ufficio politico della g.n.r. svolto opera di investigazione ai danni del fronte clandestino della libertà. Disposto ed eseguito arresti, organizzato e diretto squadre antipartigiane che eseguirono numerose e cruenti azioni di rappresaglia, favorito deportazioni di cittadini in Germania, partecipato a plotoni di esecuzione contro partigiani sommariamente giustiziati, seviziato detenuti, al fine di favorire le operazioni del tedesco invasore.

CECCARELLI Eugenio

- A) a sensi degli art. I D.L.L. citato e 58 C.P.M.G. per avere in ASTI e Como quale facente parte della polizia svolto attiva opera di investigazione ai danni delle organizzazioni del fronte della resistenza, ricorrendo anche a confidenti, provocando ed operando arresti, ricorrendo a sevizie contro i detenuti, onde favorire il tedesco invasore e menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato legittimo.
- B) a sensi dell'art. 624 in relaz. All'art. 61 N° II C.P. per essersi in ASTI in epoca imprecisata del 1944 impossessato per trarne profitto di oggetti di arredamento e biancheria in danno di Debenedetti sottraendoli dall'alloggio del Sig. Leo Debenedetti stesso da lui abitante e dove costui li deteneva.

SARDI Bruno

- A) a sensi del citato D.L.L. e dell'art. 58 C.P.M.G. per avere quale agente dell'Upi in ASTI espletato azioni di investigazione ai danni del movimento partigiano, partecipato ad arresti ed azioni armate in particolare concorso alla cattura del prof. Peano Giuseppe ucciso in San Damiano, usato sevizie e minacce a detenuti in modo da concorrere a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato legittimo.
- B) a sensi degli art. 110-628 C.P. per avere in Moncalvo in concorso con altri e mediante minaccia con armi sottratto a Corrado Lorenzo pneumatici di biciclette, biciclette e notevoli quantità di accessori impossessandosene per trarre profitto. [./..]

CAVALLERO Cesare

- A) a sensi dell'art. I D.L.L. $22.4.1945~\rm N^{\circ}$ $142~\rm e$ $58~\rm C.P.M.G.$ per avere quale sottufficiale della g.n.r. partecipato ad azioni armate antipartigiane, alla cattura di Bossotto Antonio ucciso in Cisterna d'ASTI concorrendo a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato legittimo.
- B) a sensi del citato D.L.L. e dell'art. 187 C.P.M.G. per avere in S. Marzano Moasca con altri armati appiccato l'incendio alla casa del capo partigiano Saracco Omero.
- C) a sensi dell'art. 230 C.P.M.G. per essersi in ASTI impossessato in danno della amministrazione militare di una scrivania e di un scaffale sottraendolo dai locali della caserma alla quale era addetto ed alienandola a proprio profitto.

GRAZIOSI Ottorino

A) a sensi del citato D.L.L. e dell'art. 187 C.P.M.G. per avere comandato in S. Marzano Moasca nel giugno 1944 una squadra che appiccò per rappresaglia l'incendio alla casa di saracco Omero.

FORMICA Arturo

- A) a sensi del D.L.L. citato e dell'art. 51 C.P.M.G. per avere quale dirigente della g.n.r. partecipato a numerose azioni di rastrellamento contro forze del C.V.L., compiuto numerosi arresti di sospetti politici, partecipato a plotoni di esecuzione contro patrioti sommariamente giustiziati.
- B) a sensi dell'art. 624 C.P. per essersi impossessato a proprio profitto di un orologio sottraendolo a Peiorotto [sic! SCIORATTO] Virgilio da lui stesso sommariamente giustiziato.
- C) a sensi dell'art. 317 C.P. per avere in ASTI abusato della propria qualità di Brig. Della g.n.r. investito di fatto delle funzioni di ufficiale di polizia indotto il sig. Betti Giuseppe a versargli Lire 1800 milleottocento perché rilasciasse un giovane abusivamente tratto in arresto.

MALASPINA Giacinto:

a sensi degli art. I D.L. 22/4/1945 e 58 C.P.M.G. per avere al fine di favorire il tedesco invasore in Brescia organizzato ed incrementato la formazione di reparti armati della r.s.i. in Novi Ligure collaborato alla fondazione di quel fascio repubblicano, in ASTI quale Questore incrementato l'applicazione delle norme relative alla lotta antiebraica e concorso alla formazione del plotone di esecuzione che giustiziò sommariamente il patriota Dovano Remo.

LAVARRINO Giovanni

A sensi del citato D.L.L. e dell'art. 58 C.P.M.G. per avere al fine di favorire il tedesco invasore svolto opera di informatore degli uffici politico militari della r.s.i. provocando azioni di rappresaglia in S. Marzano Moasca culminato con l'incendio della casa del partigiano Saracco Omero.

======0======

Commenti.

La fotocopia del documento è stata riprodotta nell'allegato n. A1-083 — Sezione Allegati-1 — Documenti-1.

In data <u>21 luglio 2017</u> il sottoscritto si è recato **ALL'ARCHIVIO DI STATO DI TORINO** per prendere visione degli atti di questo processo. Con i riferimenti ricavati dalla fotocopia del documento qui sopra

trascritto, è stato possibile trovare su un registro degli "INVENTARI", tramite un Addetto dell'Archivio, la registrazione della collocazione degli atti in questione:

CORTE ASSISE TORINO – SEZIONE SPECIALE

FASCICOLO 4/1947 – MAZZO 269 –

COLLOCAZIONE:

SALONE U1

- 1.) -SCAFFALE 20 CASELLA 3 PIANO 2.
 - 2.) SCAFFALE 21 CASELLA 1 PIANO TERRA.

PURTROPPO IL FALDONE CON I DOCUMENTI DI QUESTO PROCESSO E' RISULTATO MANCANTE!!!!

La spiegazione fornita dagli Addetti dell'Archivio è stata: "Evidentemente qualcuno lo ha preso" !!!

Nel capitolo seguente si riporta la trascrizione del verbale delle motivazioni della sentenza, documento trovato nell'ARCHIVIO ISTORETO.

46.4. Trascrizione del verbale delle motivazioni della sentenza.

Corte di Assise di Torino

Processo al Prefetto **Celio**, al Console **Arnao** della GNR e ad altri agenti dell'UPI di Asti.

Trascrizione del verbale contenente le motivazioni della sentenza.

CELIO.

pagina 1.

Ritornando ai fatti. Nel settembre 1943, Renato Celio si trovava a Milano, dirigente di un ufficio [sindacale?] ne era rimasto anche nel breve periodo [?] il 25 luglio e l'8 settembre dello stesso anno, senza molestie. L'allora ministro degli Interni della Repubblica Sociale Italiana, Buffarini Guidi, lo nominava Prefetto.

pagina 4.

[...]

Questa l'attività, [...], del Celio.

Era ad Asti, al suo fianco come comandante del Presidio di Asti, il ten. col. Arnao Ruben, che già vi si trovava al suo servizio. L'Arnao proveniva dalle truppe regolari ed era passato poco prima nella G.N.R. ove aveva titolo e grado di Console. Figura di un qualche rilievo: militare soprattutto, alieno in genere dalla ingerenza politica [...]

pagina 5.

[...]

[...] (sembra, a quanto appare in un rapporto del Segretario Federale di allora ad Asti, Dino Ricci, perché ritenuto troppo mite nel perseguire il movimento partigiano) [...]

[...]

: il rag. Giacinto Malaspina, nominato Questore di Asti nel marzo 1944 e che tale rimase fino al giugno dello stesso anno. Il Malaspina che proveniva dalla Milizia V.I.N. e che era [...] fascista - egli non lo contrastò ma [...]

pagina 6.

Accanto a queste tre figure che costituiscono, per così dire , le figure di primo piano, stanno altri minori identificati, fra quelli che in qualche modo ebbero parte nell'attività politica antipartigiana, svoltasi in Asti e nella provincia. Tali sono ad esempio, il **Sardi** a cui si attribuisce un concorso diretto **nell'uccisione del prof. Peano a S.Damiano d'Asti**; il **Formica** detto "B......[?]" figura [nettissima?] in reati di "mitra gloriosus" [?] ai rastrellamenti; il **Cavallero** un maresciallo di marina, arruolatosi nella G.N.R. per arrotondare la pensione; il **Boccolini**, già dirigente effettivo dell'U.P.I. di Asti a cui si deve [?] arresti, sevizie e maltrattamenti ai prigionieri ed arrestati; il **Ceccarelli**, accusato di partecipazione a vari rastrellamenti, a plotoni d'esecuzione; il **Graziosi** personaggio evanescente, appena precisato nelle informazioni di segnalazioni di qualcuno che ricordava in lui il comandante d'un manipolo che mise fuoco alla casa del partigiano Saracco, teste [O...?], ed infine tale **Lavarino**, già segretario comunale di S.Marzano d'Asti su cui graverebbe l'accusa di avere [p.....to?], con una telefonata ad Asti, provocato l'intervento della G.N.R., che mandò a morte un'[?] [?] [?] dei partigiani della regione e che in scontro con questi [?] poi malconcia. Questi i personaggi di secondo piano.

[...] pag. 7.

E, per precisione di logica e di esposizione, incominciamo dal Celio.

E' strano che, dal complesso della sua attività da Asti a Como, intercorresse poco più di un anno e mezzo, si [?] un atteggiamento [?] una tendenza pronunciata del Celio verso una [?] di moderazione, di prudenza, di provvedimenti [?] [?] economici più che politici.

[...] pag. 8.

[...] Questa attività è comune ad Asti ed a Como: più accentuata e più complessa in quest'altima città non solo per l'aggravarsi progressivo delle condizioni della R.S.I. nella [?] sfera d'azione si trovava Como, ma anche perché - come si è detto - Celio doveva fare i conti con un segretario federale che gli era apertamente ostile. [?] da elementi della Questura dimissionari di lui. Posizione dunque difficile ed ardua,

che [?] [?] tuttavia [?] [?] d'esecutore un'azione [?] di maggiore respiro e di più alta importanza: basterebbe a provarlo l'intervento diretto di Celio presso Mussolini in favore degli arrestati capi del movimento Demo-Cristiano e la [?] azione politico-militare diretta a [salvaguardare?] parecchie migliaia di giovani della Valvassina dalle [?] della deportazione in Germania e dai pericoli che potevano correre per opera della G.N.R. ([arch. Bernardi?]), della Milizia Confinaria. I detti giovani, tutti militanti nella leva per quanto non tutti partigiani, furono regolarmente muniti (col consenso di un Comando tedesco) di "Auswais" o lettera di libera circolazione in cui figuravano come addetti ai vari lavori di disboscamento.

Ora, è chiaro che questo carattere [?] e questi fatti specifici - di cui [abbiamo?] accennato solo ai [?] [confe...?] a tutta l'attività del Celio una qualità ed un contenuto tali da rendere perfettamente possile l'applicazione dell'amnistia. Questa è però preclusa da vari addebiti, aventi carattere d'esclusione: e questi sono:

- 1) i reati di concussione a carico della Comunità Israelitica di Asti e della ditta [Stefanelli?] di Como oltre che della ditta [M......?] di Asti: e questo per l'elemento del [?].
- 2) le ordinate **fucilazioni di Remo Dovano e di Giuseppe Penna**, in cui, secondo l'accusa, il Celio avrebbe avuto iniziativa personale sia nell'arresto che nell'uccisione.

Per quanto riguardi i primi, gli elementi raccolti in giudizio permettono di stabilire che il reato non sussiste in alcuno dei fatti contestati. [...]

pagina 11.

[...] Remo Dovano, giovane operaio della "Way Assauto" di Asti, semplice, forse un po' [tardo?], credente convinto nella sua fede comunista, uscì di casa, la sera del 31 aprile 1944, portando seco un pacco di manifestini inneggianti al 1° maggio e - purtroppo - due bombe a mano. L'imprudenza era grave: vigeva il coprifuoco e la sorveglianza era attiva. Fu infatti [?] ed arrestato da una pattuglia di agenti di P.S. e tradotto in Questura. Interrogato dal Commissario [Paone?] - il cui nome ritorna in discussione nell'esame della responsabilità del Celio - fu poi passato al carcere. Non fu possibile negare, per il Dovano, la sua responsabilità: essa era insita nei fatti accertati. Vi fu tuttavia qualcuno che interessò il Capo della Provincia per salvare il giovane. Mossa inutile. La fucilazione fu decisa per il giorno 3 maggio 1944 alle ore 21 al poligono di Settant presso Asti: successivamente su desiderio del Comando tedesco, fu fissata il giorno 4 alle ore 8 nello stesso luogo. Essa fu eseguita da militi italiani della G.N.R. che non si poterono identificare con precisione: appena compiuto il misfatto, giunse sul posto il ten. Griezer [Greiser] (capo delle SS locali) accompagnato da un milite: accertò che tutto si fosse svolto a dovere e [?] avere approvato con un barbaro "gut, gut!"(bene, bene!) si allontanò. Il piccolo dramma si era compiuto.

Quale la responsabilità del Celio?

Quanti affermi recisamente che la responsabilità del fatto risaliva esclusivamente al Comando germanico che aveva imposto l'esecuzione in forma tale che egli aveva dovuto inchinarsi senza discutere. Era stato informato, nella mattina del 1° maggio, con rapporto [?] della cattura del Dovano e ne aveva naturalmente ordinato il passagio alle carceri. Successivamente, ricevette la visita del cap. [?] [Montzel?], comandante militare della piazza di Asti che l'aveva [?] richiamato all'osservanza del suo obbligo di segnalare immediatamente al Comando germanico fatti di tal [?] per le decisioni opportune. Decisioni che poi si concretavano in una parola sola: fucilazione. Il [Mantzel?] aveva anzi sempre davanti il Celio minacciato di denunziarlo prontamente per la negligenza dimostrata: così che era stato giocoforza per il Celio ubbidire e impartire al Malaspina le disposizioni necessarie all'esecuzione, fissata - come già si disse - la sera del 3 maggio alle ore 21 al Poligono di Sessant. E che il Comando germanico fosse di fatto il [?] dell'evento si poteva anche rilevare dal fatto che, su [?] del Comando stesso, l'esecuzione era stata differita alla mattina seguente, appunto perché potesse svolgersi sotto il controllo tedesco. E così era avvenuto.

Nega inoltre il Celio di aver comunque ed in qualsiasi occasione, accennato ad un [accordo?] [passato?] col Malaspina nelle carceri di Como, giusto il quale si sarebbe trovato dall'uno e dall'altro nei rispettivi interrogatori, accusare esplicitamente il Comando tedesco dell'iniziativa nell'esecuzione del Dovano. Nessun accordo era intervenuto per semplicissima ragione che il Malaspina sapeva quanto lui che al Comando tedesco risaliva effettivamente ogni responsabilità nel fatto e che quindi era pura verità indicare tale circostanza. Il contrasto, che effettivamente si delineò nell'istruttora, era stato [propiziato?] dal commissario [B...?] il quale, con procedura veramente poco ortodossa, aveva [?] direttamente ad [interrogatorio ?] il Malaspina e gli aveva comunicato che il Celio esplicitamente accennato ad una parte, se non decisiva, almeno di un certo rilievo avuta dal Malaspina stesso nella esecuzione, a cui aveva presenziato. Il Malaspina aveva allora rettificato nel senso che egli aveva dovuto presenziare per ordine esplicito del Celio che si [disse?] allora [?]: poi senza avere alcun'altra parte nel fatto, tanto che, [officiato?] per fornire gli uomini per il plotone d'esecuzione, vi si era nettamente rifiutato, dicendo che i suoi agenti non erano atti a tali servizi .

Negò ancora il Celio di avere in [?] [?] al **Teatro Alfieri**, **ammesso di aver ordinato le fucilazioni di Dovano e di Penna** e di [assumersi?] tutta la responsabilità, in quanto necessarie per assicurare la tranquillità della popolazione [?] - Egli aveva tenuto un discorso effettivamente al Teatro Alfieri, ma parecchio tempo prima (16 aprile) in occasione del giuramento dei Commissari Prefettizi della Provincia: la data era di per se sufficiente per provare che non vi si poteva alludere ad un fatto in allora futuro ed imprevedibile. E

negò infine di aver pronunziato, in un colloquio avuto con la madre del Dovano, dopo la fucilazione, una frase che veramente appariva atroce. Alludendo alla fucilazione del marito - pure arrestato poche ore dopo il figlio - avrebbe detto alla donna piangente e desolata "Va bene: dovevamo fucilarlo prima... lo fucilammo dopo". Frase di cui [risulta?] egli stesso sentire la crudele ferocia perché poco dopo tentò di consolare la donna e le diede cinquecento lire per le spese di casa.

[Dovremo?][?] ora come debba valutarsi questa completa negativa del Celio di fronte alle testimonianze succedute a suo carico.

Si può osservare anzitutto, in linea generale, che appare difficilmente accettabile l'ipotesi di un intervento così energico ed inesorabile in un caso come quello del Dovano, [e?] [essendo?] così nettamente esclusivamente politico. E' noto che i Comandi germanici non si impicciavano generalmente di politica interna se non quel tanto che potesse interessare direttamente la loro sicurezza. E tale non era sicuramente questo caso che si riduceva sostanzialmente ad una piccola bravata [?] di un ragazzo semplice e naturale, [frase di 7 parole incomprensibili] e di minaccia. Che del resto lo stesso Comando germanico considerasse senza eccessiva severità la condizione del Dovano si nota chiaramente dalla deposizione della povera madre di quest'ultimo: deposizione che, bisogna riconoscerlo fu resa con inconsueto spirito di serenità, senza rancore, senza astio, con chiaro desiderio di precisare la verità dei fatti. La Dovano infatti, informata dell'arresto del figlio, si era rivolta al Comando germanico: e quivi le era stato risposto che per tale ragione non si fucilava, al più si sarebbe parlato di deportazione in Germania. E vi era di più: tale circostanza è ribadita dal teste [?] che [?] una semplice indagine sul caso Dovano e confermò che in simili occasioni (in [?] così a sfondo politico caratterizzato) era consuetudine germanica non fucilare - (il che avrebbe [inevitabilmente?] irritato le masse lavoratrici, consequendosi quindi un risultato nettamente contrario a quello cercato). Da deportare in Germania per servizio obbligatorio di lavoro cosa perfettamente logica e ragionevole, quanto meno dal punto di vista tedesco: si toglieva dalla massa dei lavoratori la "cellula" infetta e la si spediva [?] ed immediata via Brennero in luoghi ove la propaganda politica presentava tali difficoltà e tali pericoli da indurre il più acceso [?] a rinunziarvi. Se a questo si aggiunge che il Dovano non apparteneva sicuramente a quella schiera di propagandisti dotati di speciali qualità oratorie e comunicative atte a procurare proseliti fra le masse, ma era un giovane poco più che ventenne, semplice e, come già si disse, di intelletto anche un tantino limitato, l'inverosimiglianza dell'[?] Celio appare [in...mente?] percepibile e [...bile?].

Ma un secondo ordine di considerazioni comporta ancora questa illazione. E tali considerazioni sono [?] da fatti positivi, non già da illazioni o, comunque da ipotesi, [?] [?] [?] [?] ad attendibilità.

Un primo fatto è rappresentato dalle varie comunicazioni ufficiali fatte al Ministro dell'[Interno?], alla popolazione mediante affissione di un proclama che in nessuna di esse si tentò, in sostanza, di accennare neppure lontanamente od in forma più o meno velata, ad una iniziativa germanica nella fucilazione e, [?] [?] [?] che in realtà, era [?] evidente [interezza?] per un individuo [scelto?] [frase di dieci parole incomprensibili] "che la popolazione inevitabilmente [i......ta?] per la brutalità e la crudeltà dell'azione, potesse quanto meno comprendere che la cosa non dipendeva da lui, costretto a subire l'imposizione.

In secondo luogo, le prime dichiarazioni del commissario [Pavone?] [?] al Dovano [?] [?] [?] interrogatorio, guando già il giovane suo figlio era stato fucilato. E' [?] presente che il [Pavone?] fu il primo ad interrogare il giovane, tratto in arresto da agenti ausiliari alle sue dirette dipendenze, e da lui poi messo a disposizione del Capo della Provincia. Il Pavone. Il Pavone disse allora al Dovano: "Malaspina ed io abbiamo fatto tutto ciò che era possibile, ma il prefetto fu irriducibile". E' chiaro che una simile dichiarazione, resa in condizioni di quasi immediata "consecutio" al fatto doloroso, rappresenta un valore che può essere variamente discusso ed apprezzato ma che, su ogni cosa, non è sicuramente trascurabile. Si [?] [?] all'accusa in quanto costituisce un'affermazione precisa, [?] riferimenti [?] e categoricamente [?] ad una volontà superiore [?] [?] [del?] Celio. Si può prestare alla Difesa in quanto la stessa affermazione può apparire come un'autodifesa del Pavone, che conscio della responsabilità che gli grava le spalle, cerca di ribaltarre su altri l'iniziativa e l'esecuzione del delitto. E' certo in ogni caso, e l'affermazione acquista particolare valore oggi - che il Celio se ne preoccupò arruolò il Pavone per arrestarlo e, soprattutto, quando questi gli fece chiedere una somma notevole ([?] fra le 100 e 50 mila lire) per le necessità della sua difesa; somma che fu appositamente versata in seguito [?] fucilazione, per mezzo di un bigliettino, che la Corte [?] in visione, di un eloquente laconismo. Se dunque il Celio si preoccupò effettivamente della cosa, la prima consclusione che se ne può trarre è che il Pavone riferiva una circostanza verosimilmente vera e tale da danneggiarlo gravemente. La somma richiesta fu versata ed è difficile celare, sia pur con la migliore buona volontà, che essa sia stata versata per solo spirito di carità. Purtroppo i tempi [?] non consentono molte illusioni sulla sussistenza di quella bontà evangelica che si [?] in veri e propri sacrifici dettati unicamente dall'amore per il prossimo; nel caso attuale poi sarebbe per lo meno ingenuità - per non usare altra espressione più precisa - credere ad una forma di bontà disinteressata e squisitamente altruistica. Il Celio aveva le sue buone ragioni per acquistarsi l'acquiescenza del Pavone alla sua difesa. Del resto - sia detto per incidenza, perché è corretto uso processuale [?] menzione, sotto alcuna forma, le dichiarazioni di terzi estranei al giudizio - si può ricordare che il Malaspina, nel suo interrogatorio (Vol. XXI f. 122) ricordava che la signora Celio l'aveva personalmente informato di aver [trovato?] [persona?] - [frase di quattro parole incomprensibili] disposta ad attestare - non grauitamente - la verità della versione Celio, cioè la responsabilità del Comando tedesco nella fucilazione stessa.

E proseguiamo con altre argomentazioni di carattere variamente positivo. C'era l'interrogatorio Malaspina già menzionato (Vol. XXI - p. 119) : "... segnalai al Celio che il tempo per l'esecuzione sommaria era già largamente scaduto... che il Dovano era molto giovane... Il Celio voleva affrettare l'esecuzione per dare un esempio..." (Il Malaspina allude qui al bando Mussolini del febbraio 1944 in cui si era consentito di sospendere l'esecuzione immediata dell'individuo trovato con armi per un tempo non superiore a 7 ore): e continua: "... col Pavone cercai di mitigare, ma il Celio fu irremovibile..." ed ancora: "... la comunicazione fu fatta al Comando tedesco solamente nel pomeriggio del 3 maggio, ed a guesta il Comando stesso rispose con l'ordine di rinviarla al giorno seguente alle ore 8 del mattino, desiderando presenziare...". Si può notare indipendnetemente dal valore intrinseco delle dichiarazioni, che nel momento in cui furono fatte, non si era ancora [?] il contrasto Malaspina - Celio: al [?] tale contrasto che il Celio oggi sostiene essere frutto della maliziosa [rete?] del commissario [A....ato?] , per [?] [?] stessi Celio nel verbale di confronto con il Malaspina in cui confermò quanto sostanzialmente l'[Amato?] aveva detto al Malaspina, provocandone la rettifica della dichiarazione nel senso che effettivamente durante il comune soggiorno nelle carceri di Como, tale versione era stata concordata tra i due. Appare quindi evidente [?] proprio il Celio cercò di buttare a mare il compagno [?] [?] [?] del commissario inquirente non è [?] tale perché la sostanza [?] par confermata dallo stesso Celio.

Dallo stesso Malaspina poi si hano preziose informazioni circa le comunicazioni fatte alla Stampa, al Comando germanico ed infine al Ministero dell'Interno. Le tre comunicazioni non contengono alcuna menzione di un qualsiasi ordine germanico di esecuzione. Quella poi diretta al Comando tedesco della piazza (Militarkommandantur) contiene la precisa espressione "Il Capo della Provincia ha ordinato la fucilazione di Dovano Remo che avrà luogo ecc. ecc. " E' [chiarissimo?] e di palese evidenza che se il Comando tedesco avesse voluto ed ordinato la fucilazione stessa, una tale espressione sarebbe stata, per lo meno, vuota di senso e di significato. Si può [assumere?] la [?] del protocollo fin che si vuole: non certamente fino a questo punto. La comunicazione in questione reca la data 3 maggio 1944 ed il n. 04256. Il documento è quindi inoppugnabile e di non dubbia [significazione?].

Altra voce: quella del Ceccarelli, oggi latitante. Nel suo interrogatorio (Vol. XXI - p. 80) egli afferma di ritenere che l'ordine di fucilazione venne dal Celio che era stato pure interessato dal [P..?] perché salvasse il giovane che gli sembrava un malato di mente. Altra voce ancora: il teste Viola [?] (Vol XI p. 94) che afferma di aver udito dal Malaspina come egli intendesse denunziare il Dovano all'autorità giudiziaria, ma che il Celio non aveva voluto saperne ed aveva ordinato che si designassero i componenti del plotone d'esecuzione: cosa allla quale, come già [?] il Malaspina si era rifiutato. Tutto questo complesso di risultanze precise, concordanti, univoche costituiscono una [massa?] probatoria che ha un indiscutibile valore di convinzione.

E vi è ancora dell'altro. E così il famoso discorso tenuto dal Celio in cui rivendicò apertamente la sua iniziativa nelle fucilazioni del Dovano e del Penna, assumendone tutte le responsabilità. L'esistenza di tale discorso pur vivacemente contestata dalla Difesa che [affer? appur?] come il Celio avesse tenuto al teatro Alfieri di Asti un certo discorso e precisamente quello del 16 aprile 1944 in occasione del giuramento dei Commissari Prefettizi: ed a prova di tale asserzione, esitò un certificato attestante come dalla raccolta del giornale "Asti Repubblicana", nella serie dei numeri corrente tra il 16 aprile e la metà di giugno 1944 (epoca in cui il Celio aveva lasciato Asti per Como) non si [?] alcuna menzione di un discorso del Celio: cosa inammissibile in quanto avente il giornale carattere pressoché ufficiale, certamente un discorso politico di così vasta portata sarebbe stato menzionato riassunto e osannato con le consuete forme incensatorie del tempo.

Effettivamente la raccolta di questo organo quasi ufficiale tace a questo proposito: ma ciò non significa punto che il discorso non si sia tenuto. Troppe testimonianze ne [?] soprattutto per la parte che riguarda qualche [prezzolata?] dichiarazione. E' probabile invece che, per desiderio dello stesso Celio, non si erano avute relazioni pubbliche della concione. "Verba volant scripta manent": non era prudente ribadire per scritto ciò che si era dichiarato a voce, soprattutto per la tranquillità delle masse operaie a cui teneva tanto il Celio. Lo stesso Celio d'altra parte ammise esplicitamente di aver tenuto parecchie allocuzioni sia alle organizzazioni professionali, sia in altre occasioni. Non può dunque escludersi che tali affermazioni siano state fatte e, pur attribuendo loro un valore non assoluto in quanto non esiste una prova categorica sulle circostanze e su l'occasione del discorso, è certo che non si può trattare di un'invenzione. Né una cosa [?] questo genere di oratoria: in un'epoca in cui tutto si reggeva sul terrore, su l'imposizione, sulla violenza, insomma su di un regime di costrizione che rivelava in ogni spirito, anche [?] aperto , la fragilità dell'impalcatura su cui esso si basava, il senso di un potere praticamente incontrollabile suggeriva talvolta certi scoppi d'esaltazione che più tardi sarebbero stati ricordati e [?].

E' quindi impossibile negare, a a giudizio della Corte e sulla testimonianza [?] severamente valutata degli elementi raccolti, che il Celio ebbe parte non secondaria nella fucilazione del povero Dovano.

Penna.

Per il caso Penna, l'indagine è più semplice. Lo stesso Celio ammise che per costui, arrestato **dal fido Poggi** (uno dei più spietati esecutori di assassinii) fu messo a sua disposizione. Il Penna . dice il Celio - era stato segnalato per una vasta serie di rapine, di furti, e di estorsioni commesse nella zona in cui agiva **la**

piccola banda al suo comando. Esser arrestato dal Poggi - affermò il Celio - significava praticamente esser a disposizione dei germanici, perché era noto che il Poggi era alle dirette dipendenze del Comando delle S.S. del tenente Griezer. [Greiser] Appunto per tale ragione - prosegue il Celio - il suo intervento sarebbe stato praticamente inutile: il Penna infatti era particolarmente vigilato dai tedeschi che lo consideravano assai pericoloso. Egli aveva quindi compreso che ogni sforzo per salvarlo non avrebbe approdato a nulla.: epperò si era occupato quasi esclusivamente dei gregari mirando a risparmiarli. Anche qui si ripete il solito motivo: la colpa è dei tedeschi i quali naturalmente non sono in condizione di respingere l'accusa. Ma il Celio dimentica - e non a caso - certe dichiarazioni in atti e che conclamano invece la sua responsabilità.

Anzitutto Arnao. N. f. 58 del Vol XXI, egli dichiara testualmente: "Il Penna fu messo a disposizione del Capo della Provincia il quale dispose che venisse fucilato sul posto come esempio. Mi passò l'ordine verbalmente ed io a mia volta lo comunicai a Boccolini... Il Penna era stato trovato armato...". Si potrebbe pensare, per scrupolo di severità e di giustizia, che l'Arnao avesse voluto addossare ogni responsabilità al Celio: ma invece le sue affermazioni trovano conforto anzitutto nella considerazione che egli (Arnao) non poteva assumersi l'iniziativa di una esecuzione che dipendeva invece dal Prefetto! in secondo luogo, nella deposizione del teste Franco (Vol. XV- p. 28) ripetuta in giudizio dalla quale si apprende che il giorno 11 aprile 1944, vide giungere il ten. Boccolini, accompagnato da tre militi - tra cui il famigerato Poggi che gli richiese uomini per formare un plotone d'esecuzione destinato a fucilare il Penna che era con loro.

Il Franco - che comandava allora un posto di blocco della G.N.R. nelle vicinanze di Vesime - rifiutò [?] che i suoi uomini, quasi tutti ex carabinieri - non si sarebbero prestati alla trista bisogna. Il Boccolini imprecò: ma nel frattempo il Penna era stato fatto sedere su di una panca, con gli occhi bendati, e gli si era offerta una sigaretta. Fu allora che il Poggi, sempre all'avanguardia di ogni efferratezza, per troncare gli indugi, afferrò il mitra e con una sventagliata fulminò il disgraziato Penna. C'era dunque la riprova che il console Arnao disse il vero e che l'esecuzione fu disposta dal Celio senza alcun intervento tedesco.

E ritorna qui il <u>Zucca</u> del famoso discorso d'Asti. <u>Zucca</u> ripetere in [?] allora si disse, [z...?] ricordare che il Celio fare esplicita e chiara allusione al Penna che accoppò al Dovano come esempio a tutti coloro che ritenessero di poter turbare impunemente la tranquillità delle popolazioni. **Che il Penna avesse forse tali relazioni o qualche segnalazione sul suo conto è possibile, anzi probabile**: è certo tuttavia la [?] incontestabile illegalità del provvedimento non può trovare giustificazione; anche di questo dunque dovrà il Celio rispondere. [?] si disse - ed è inutile riportarlo qui - che la parte avuta dal Celio stesso in questi fatti resta nel quadro generale del ruolo di collaborazione a lui attribuito [?] ipotesi dall'art. 58 I.N.M.[?]: collaborazione di natura e di carattere particolarmente politico, in quanto come già si precisò, la sfera d'azione del Capo della Provincia è unicamente e squisitamente politica e non può attribuire altro carattere militare ad essa il fatto che la soppressione [?] di un elemento partigiano possa [?] giovamento al nemico. [?] che di ridare ad una figura più che altro astratta e non tale da sostanziare (riprendendo in argomentazione già esposta) quell'unico effettivo ed efficiente quale è previsto e voluto dall'art. 51 I.N.M.[?].

Resta ancora ad accennarsi qualche considerazione sull'attività del Celio a Como.

[...] pag. 26. **ARNAO.**

La figura dell'Arnao appare [sensibilmente?] in secondo piano e di assai più scarso rilievo che non quella del Celio, come del resto, comprensibile non solo per la diversità delle due figure ma anche delle mansioni e, soprattutto, dell'attività svolta dall'uno e dall'altro.

Carattere principale della attività dell'Arnao è [?] [?] natura militare lontana, in generale, da ogni ingerenza politica. Comandante di Legione che, in [?] tempi [?] [?] ed a ranghi completi non oltrepassò mai l'effettivo di 180 uomini - qualche cosa come mezza compagnia del periodo di guerra. All'Arnao non si può addebitare alcun atto di collaborazionismo sul piano di un'azione positiva ed ufficiale contro le forze della resistenza, almeno fino al [giungere?] del prefetto Celio. Anche sotto il governo di questi, la sua attività non oltrepassò quella normale di rastrellamenti [?] fortunatamente incruenti; a suo carico stanno poi due episodi gravi che giocano come causa preclusiva all'applicazione dell'amnistia di cui all'art. [?] . Essi sono [?...mente] la fucilazione dello **Scioratto** e del Penna, nonché una parziale responsabilità per la morte del [povero?] prof. Peano, ucciso barbaramente a S. Damiano d'Asti dal [?] Poggi.

Incominciamo dal primo. Scioratto apparteneva alla G.N.R. sembra invitato ad arruolarsi dal movimento di resistenza che si valeva di lui come di un prezioso informatore nel centro stesso dell'attività nemica. Egli aveva saputo acquistare la fiducia dell'Arnao che non aveva si può dire, segreti per lui. Di questa fiducia egli usò nel commettere il [gesto?] definitivo. Riuscì ad indurre il suo camerata [Abasino?] ad uscire con la camionetta della legione, sulla quale caricò quattro mitra, documenti [con.....?] della firma ed una quantità di permessi di [?] in bianco. Durante la strada, uccise il povero [Abasino?] che pure era ammogliato e padre di famiglia e condusse la camionetta in una formazione partigiana ove si ritirò. Fu arrestato circa venti giorni dopo in un rastrellamento notturno e tradotto nelle carceri di Asti. Qui, fu interrogato dallo stesso Arnao che lo investì - sembra - con [?] di ogni genere. Tre giorni più tardi, lo

Scioratto veniva prelevato dai tedeschi nel carcere e portato con altri tre infelici a Mussotto d'Alba, nel luogo stesso in cui erano stati aggrediti e feriti due tedeschi. Sembra che la ragione di ciò debba ricercarsi nel fatto che, durante la perquisizione personale, gli furono trovati in tasca documenti tedeschi appartenuti precisamente ad uno dei due sottufficiali germanici, ucciso a Mussotto.

E' certo comunque che, trasportato sul luogo in cui era avvenuta l'aggressione dei due tedeschi , l'interprete che seguiva il cap. [Mentzel ?] - comandante militare germanico della piazza di Asti - ricordò agli sventurati che nel luogo stesso era avvenuta l'aggressione e doveva consumarsi l'espiazione. E così fu.

Quale la parte dell'Arnao nel fatto? A prima apparenza, sembra che i tedeschi abbiano avuto non solo l'iniziativa, ma anche abbiano imposto in modo assoluto le loro esigenze che comportavano l'esecuzione dello Scioratto. Ma non è precisamente così, almeno nella fase che intercorre tra la cattura e l'esecuzione. E' certo anzitutto che lo Scioratto fu posto a disposizione del [dal?] comandante del presidio militare di Asti: e la cosa era perfettamente naturale; era disertore ed omicida in danno della milizia italiana. [Può darsi?] i germanici, volendo vendicare la morte del sottufficiale aggredito a Mussotto, lo richiesero all'Arnao e questi si [?] a consentire il prelievo ben sapendo la fine a cui egli era destinato. Questa la responsabilità che può addebitarsi al giudicabile che avrebbe, con ogni probabilità, potuto rifiutare la consegna, reclamando il diritto di sottoporlo a giudizio di un tribunale di guerra italiano, salvando così la legalità, in sede apparente, di un giudizio che appariva di preminente competenza italiana. E' [?] che il comando germanico non usava molta delicatezza nell'imporre la sua volontà quando esigeva una determinata cosa: ma non è [?] certo che l'Arnao avrebbe potuto opporre una volontà contraria che era [?] [?] [?] argomentazioni. Non lo fece ed in questo è la sua principale colpa. E' tuttavia [?] [di seguito?] il considerare quale dovesse essere il suo stato d'animo nei confronti di colui che aveva tradito la sua fiducia ed ucciso un povero collega ma che non meritava una fine così [?] e [triste?]: quella cioè di morire assassinato per [mano?] di un camerata, a tradimento. Questo spiega [?] la violenza dell'[apo...?] che egli rivolse alla moglie dello Scioratto: [apostrofi?] che [de...?] offesa alla memoria dell'ucciso Scioratto - e come tale non può che essere profondamente deplorata in quanto lo Scioratto stesso morì, a conti fatti, per la causa della liberazione - può trovare qualche giustificazione non solo sull'operato [preesistente?] dell'ucciso, ma anche in una situazione particolare della famiglia Scioratto. Sembra infatti (e la cosa risultò in giudizio per deposizione del teste [Bandini? Baudini?] cugino di lui) che la moglie non fosse del tutto [inincensurabile?] ed avesse rapporti, come informatrice, con l'U.P.I. di Asti); non solo, ma anche rapporti [non?] ufficiali, ma più intimi con un milite appartenente allo stesso ufficio. Senza sconfinare nel pettegolezzo, assuma la Corte che la responsabilità dell'Arnao in questo fatto esiste sì, ma comporta qualche giustificazione. [tre parole incomprensibili] la gravità ed è attenuata da quella considerazione già esposta per cui essa deve essere valutata sulla [?] nota efficienza, non solo come fatto preclusivo all'applicazione del beneficio dell'amnistia ma anche come prescrittiva di sanzione.

Per ciò che concerne l'esecuzione del Penna, la situazione è - [?] alle dichiarazioni del Celio - assai più semplice. L'Arnao, richiesto dal Celio di procedere all'uccisione stessa, inviò a Vesime il Boccolini con tre militi tra cui lo scellerato Poggi. Il Boccolini richiese al Franco uomini per l'esecuzione; il Franco, come è già noto, li negò. Il Poggi allora, per troncare gli indugi, [?] la sua trista usanza, ingannò il Penna e, offertagli una sigaretta [?] l'altro stava fumando tranquillo, lo fulminò a bruciapelo con una scarica di mitra.

Iniziativa quindi del Celio, ma esecuzione dell'Arnao che avrebbe potuto - almeno - [osservare?] al Prefetto che codesta maniera sbrigativa di "far fuori" da questi non era consentita né ha quel minimo di [garanzia?] che ogni cittadino può pretendere per il rispetto della sua vita né da [?] di giustizia a cui ogni individuo ha diritto quale si sia la sua responsabilità. E' vero che si era in tempo di guerra e che la vita degli italiani contava poco soprattutto per merito degli stessi loro [?] preposti alle cariche nella R.S.I. ! Tuttavia, tale considerazione congiunta non vale a giustificare né ideatori né esecutori di quel [?] sistema di repressione che dava ai Prefetti l'autorità di esecutori e di esecutori, purtroppo, per conto altrui.

E veniamo al caso Peano. E' questa una triste pagina che gronda sangue e lacrime. Si sapeva ad Asti che a S. Damiano il prof. Peano non nascondeva la sua attività pro partigiani. Non era propriamente un partigiano militante nel senso preciso della parola, ma era un accentratore di notizie, un informatore prezioso, un raccoglitore di armi, un incitatore fattivo ed energico della resistenza. Le spie lo avevano ripetutamente segnalato: era necessario stroncare la sua attività. A questo scopo, fu mandato a S.Daminao il milite Sardi, di cui si dirà più diffusamente in seguito, per cercare di entrare in rapporto con lui e di [inquadrare?] la sua attività in modo da consentire l'accertamento di fatti concreti che permettessero di trarlo in arresto. Il Sardi [parti?]. Era nativo della zona e largamente conosciuto come suonatore ambulante di fisarmonica, così che era il più atto a non destar sospetti.

Ma, come investigatore, non era all'altezza del compito: [?] gli fu [spedito?], tre giorni dopo, tale [Cattaneo?] brigadiere nello stesso Corpo. Questi, più accorto, seppe entrare in rapporto col Peano e fingendosi, col compagno, uno sbandato [?] di entrare nelle formazioni partigiane, riuscì a convincerlo a tentare un "colpo" in una cascina vicina ove si sarebbe potuto prelevare roba e denaro per le [dislocazioni?] partigiane prossime. Ma erano disarmati: ed il [?] Peano promise di procurare loro armi. Il convegno venne fissato per le 20 di sera in una determinata località e [?] presso la piazza della Chiesa. Non è necessario dire che giunse allora un camion della G.N.R. di Asti il cui conduttore, dimostrando difficoltà di avviamento,

chiese a chi si trovavano vicini, di aiutarlo a spingere la macchina - tra [?] [?] gesti convenuti infatti, [?] [?] , balzarono dal camion uomini armati che intimarono il "mani in alto", al Peano [?] in quel momento. Con ogni verosimiglianza la sensazione di essere caduto in un tranello. Non tolse le mani di tasca: tanto valeva difendersi fino allo strenuo perché la sua [?] era sicura. [?] forse di sparare [?] gli [?]: e qualcuno [assi...] di aver sentito gli scatti a vuoto del grilletto. Bastò la mossa: il criminale Poggi sparò una sventagliata di mitra ed il Peano colpito gravemente si abbatté. Era presente, poco discosto, l'Arnao che appena avvenuto il fatto, ordinò il trasporto del ferito all'ospedale. Poche ore dopo il Peano spirava.

L'Arnao negò recisamente d'esser a conoscenza della preparazione dell'agguato, così come fu disposto dal Sardi e dal Cattaneo: in [?] [?] che il Peano vi si [?] armato, [?] in tal modo pressoché sicura la sua morte [?] [?]. Riconobbe unicamente di aver disposto per il suo arresto e nulla più. Può ritenersi sufficiente la prova raccolta per stabilire che l'Arnao volle la morte della vittima? Non sembra alla Corte che tale convinzione si desuma dai fatti. Occorre non dimenticare che l'Arnao aveva chiamato il Sardi e il Cattaneo per avere occasione di arrestare il Peano: né la comdizione di questo poteva causare la fucilazione. Quindi, dai fatti, una illazione come questa è puramente [?], poiché lo stesso Sardi si limitò a riconoscere di aver segnalato ad Asti il [?] perché il Peano potesse essere arrestato. Sapeva l'Arnao che il Peano si sarebbe quindi armato? Non solo la cosa appare dubbia, ma una circostanza accertata [in giudizio ?] forma una [p...?] ipotesi in [c...?]. E' noto infatti che il Peano fu ucciso [puntualmente?] a pochi metri dal Poggi quando questi, o per aver notato che il Peano non aveva alzato le mani, o per notato il leggero scatto del grilletto che [?] [?] la cartuccia nel tamburo, sparò contro di lui. Se così stanno le cose, è facile pensare che non ci si attendesse di trovare il Peano armato, poiché in tal caso - prevista la cosa - egli sarebbe stato subito circondato e posto nell'impossibilità di difendersi. E' quindi verosimile che l'Arnao ignorasse del tutto la circostanza: d'altra parte, si può rendere ad Arnao stesso questa giustizia e cioè che egli non dispose né volle esecuzioni arbitrarie di tale forma di brutale violenza né comunque dettate da una crudele improvvisazione. Di questi fatti è dunque [?] [?] non fare in alcun [modo?] unico et giudicabile.

Termina così l'esame della parte di attività svolta dall'Arnao ad Asti, [...]

MALASPINA.

pag. 47.

Fra le figure cosidette minori si stacca nettamente quella dell'ex questore di Asti, Giacinto Malaspina. Già si è detto qualcosa di lui nella parte, diciamo così, di presentazione. Fu questore di Asti per tre mesi [?] [?] una carica evidentemente inadatta alle sue [istanze?] ed alle sue aspirazioni, accettata per quello spirito di disciplina che egli sentiva profondamente in quanto fascista credente e convinto. E di ciò [?] può [?] poiché qualsiasi fede politica, professata [rettamente ?], con convinzione ed onestà, merita rispetto. [?] [?] alla riorganizzazione del Corpo degli agenti ausiliari di Asti: nulla da [?] in proposito in quanto tale compito rientrava nelle sue funzioni.

Non operò mai un rastrellamento né permise che i suoi agenti vi prendessero parte. Ma [?] l'accusa che egli [attivò ?] [?] la lotta antiebraica in Asti ed abbia avuto parte nella fucilazione del povero Dovano, concorrendo a formare il plotone d'esecuzione.

In ordine al primo addebito, non si riesce a comprendere come essa abbia potuto trovare espressione concreta di formulazione. Non una sola voce si è levata contro di lui, neanche nell'istruttoria, e qualche teste israelita è venuto oggi in giudizio a [?] del Malaspina tutto il bene che sapeva. Era, del resto, [?] a priori questo addebito in quanto la lotta antiebraica era condotta con criteri verosimilmente politici che partivano dal [?] di [?] ed era affidata, per la sua pratica esecuzione, all'azione dei Prefetti. Ed in Asti si può ricordare che gli ebrei vissero in condizioni di relativa calma e se un [?] gravemente gli [?] ciò non deve sicuramente attribuirsi al Malaspina, [?] all'amministrazione dei beni ebraici, nominato dal Celio, tale rag. **[Tavalla ?],** un fanatico [??], il che non gli impedì di amministrare **[largamente?]** ...[frase di tre parole incomprensibili], allontanatosi poi da Asti con le tasche piene.

Per l'addebito relativo al Dovano, si potrebbe subito rilevare che a favore del Malaspina stanno [alcune ?] circostanze ammesse anche dal Celio e dall'Arnao: e così che egli fu sollecitato a fornire uomini per il plotone d'esecuzione e vi si rifiutò nettamente. Tentò inutilmente di salvare il giovane, [?] con il Celio che il tempo consentito dal bando Mussolini era abbondantemente trascorso e quindi la procedura sommaria non era più ammissibile. Come non vi sia riuscito è noto. Dovette [compilare ?] per trovare d'ufficio le comunicazioni al Ministero ed al Comando tedesco e quelle stesse comunicazioni che, si ricorderà, [?] esplicitamente che l'esecuzione avveniva per ordine del Capo della Provincia. Dovette infine, per ordine del Celio, presenziare la fucilazione: e fu certamente ciò che gli costò di più. Non [?] fatto di comprendere come in tutto ciò si possa parlare di una forma sia pure [?], di collaborazionismo politico. Con che il Malaspina non ebbe mai contatti con le autorità germaniche all'infuori di quelli strettamente necessari nei rapporti fra autorità, E allora?

Vero è che in difesa Celio volle accennare a certe dichiarazioni un tal Malaspina in cui egli stesso aveva accusato il comando tedesco di esser l'unico ed esclusivo autore della fucilazione del Dovano. Ma questa era un tasto pericoloso perché, a conti fatti, anche la figura del Celio non aveva molte ragioni di sbandierare tali dichiarazioni. Il Malaspina precisò che tra il Celio e lui era intercorsa l'intesa, nel carcere di Como, di gettare sui tedeschi tutta la colpa dell'uccisione del Dovano: dal che si evince subito che il Celio aveva

dunque [intenzione ?] di precostituirsi tale difesa e temeva che il Malaspina lo smentisse. Questo poi quando seppe che il Celio tendeva a coinvolgerlo nella sua responsabilità (e questo non è soltanto un espediente del teste [Amati ?], ma risponde a verità in quanto lo stesso Celio mantenne il suo atteggiamento durante il confronto successivo) rettificò e chiarì in modo da non consentire dubbi sulle rispettive responsabilità. E una prova di questo si ha nelle dichiarazioni e sul biglietto - qui accennato - del commissario Paone, [giustamente ?] [?] dal Celio per la sua difesa.

Dunque, in tutto l'operato del Malaspina non vi è ombra di fatti costituenti noti. Non appare dunque né giuridicamente esatto, né giusto applicare l'amnistia, anche attese le principali dichiarazioni fatte dalla difesa, di valutarsi [?] [?] dell'art. 152 [?]. Si deve dichiarare [?] il [?] quando qualcosa c'è: ma quanto l'esame di merito ha accertato che codesti fatti non possono in ogni caso costituire un reato, la formula definitiva deve investire il merito dell'indagine, [?] [?] ad ogni applicazione di beneficio. Il Malspina deve quindi mandarsi assolto perché i fatti a lui ascritti non costituiscono reato.

SARDI.

Occupandosi del Sardi, la sentenza non segue l'elencazione dell'atto di citazione; segue invece il criterio dell'esame delle responsabilità [?] gravi con priorità per i giudicabili comparsi in giudizio: per questi casi a cui l'[?] contestazione delle responsabilità incorse [tre parole incomprensibili] di prospettare difese in contrasto col materiale accusatorio.

Il Sardi non ha un gran bagaglio di [abilità?]: è accusato di una forma politica di collaborazione (art. 58 ...) e, singolarmente, di un reato di rapina. [?] quest'ultimo, - per facilità d'indagine, si può osservare subito che la pretesa rapina presenta caratteri particolari per cui è molto [?] stabilirsi se essa possa [?] sussistere come reato [?] o non piuttosto rientri nell'insieme di quell'attività il cui complesso è ascritto al giustificabile.

Il fatto è dunque sostanzialmente questo. Un nucleo di militi della G.N.R. al comando del colonnello [Trisolini?], si recava a Moncalvo per compiervi una operazione di polizia [?] un rastrellamento con misure parziali di rappresaglia verso persone indicate dalle spie come favoreggiatori e simpatizzanti per i partigiani. Fra le vittime designate, un tale [?] Lorenzo, un meccanico ciclista [?] di fregiarsi del titolo di fornitore dei partigiani, in quanto, per sbarcare il lunario, doveva servire gli uni e gli altri, senza impicciarsi di politica. Il Trisolini ordinò, come rappresaglia, lo svuotamento del magazzino del [Cossato?]: furono asportate tre biciclette complete nuovissime, una quantità di dinamo per fanali, copertoni, camere d'aria, accessori, ecc., per un importo che, allora, si poteva valutare a 50 mila lire. [?] autorizzò i suoi uomini - fra cui il Sardi - a servirsi liberamente di ciò che potesse loro convenire. "Pago tutto io!" disse prontamente il Trisolini: e versò al disgraziato [Cerrato ?] tremilaottocento lire: press'a poco un ventesimo di ciò che valeva la merce Evidentemente, fare carico al Sardi di una rapina è cosa fuori luogo e l'evidenza della considerazione non abbisognava di dimostrazione. Il Sardi agiva nella sfera del Trisolini il quale ha già avuto il suo dalla Corte d'Assisi di Asti. applicava con lui quei sistemi che, [...?] ogni rispetto per la norme [?], costituivano quella pratica punitiva che trovava [?] - almeno così speravano, le condizioni materiali di resistenza alle formazioni partigiane. L'azione del Sardi quindi rientra più propriamente nel quadro della sua attività collaborazionistica in cui essa si trova assorbita.

E, se la cosa [restasse?] a questo punto, il giudicabile farebbe legittimamente [?] alla concessione dell'ormai troppo nota amnistia. Ma a suo carico sussiste un ben più grave fatto: ed è la parte avuta nella morte del povero prof. Peano.

L'antefatto è già noto e se ne parlò quando si discusse la responsabilità dell'Arnao. Era giunta ad Asti notizia della attività del Peano come [fervido?] collaboratore dei partigiani della zona e, senza esser veramente e propriamente un partigiano militante, era un prezioso [centro?] di informazioni, di reclutamento, di sussidi, di servizi logistici. Era necessario stroncarne l'attività: e per predisporne l'arresto fu mandato nei servizi investigativi il quale si installò all'albergo di S. Damiano d'Asti e fra [?] pranzi e buone bottiglie, dimenticò la [sua?] missione e, quanto meno, non seppe raccogliere quei dati e quelle informazioni [?] [?] ad Asti per constetare al Peano - quando fosse arrestato - fatti specifici e concreti. Fu [?] mandato di rincalzo il milite Cattaneo che, probabilmente più furbo e meno impacciato da preoccupazioni artistiche (il Sardi era notissimo nella regione come suonatore ambulante di fisarmonica e lo si era usato appunto per tale ragione come meno suscettibile di sospetto) riuscì in pochi giorni ad entrare in rapporto col povero Peano, facendogli notare di essere sbandati desiderosi di raggiungere le formazioni partigiane, ma di essere sprovvisti sia di armi che di [denaro ?].

Il Peano cascò in pieno nel tranello: soccorse i due mascalzoni e promise loro armi che avrebbe [dovuto?] portare precisamente la sera in cui fu fissato il convegno fatale. [?] Asti [in?] stata avvertita, [tre parole incomprensibili]: il camion della GNR giunse proprio al minuto. Il bandito Poggi faceva parte degli uomini: e la sua presenza era segnale di morte. Volle il Sardi che il Peano si trovasse al convegno in condizioni di poter essere fucilato sul posto perché trovato armato? E' verosimile perché il Sardi sapeva che il Peano sarebbe giunto con la rivoltella [che divenne ?] poi un fattore imprevisto e cioè il gesto imprudente del Peano il quale all'invito di alzare le mani, tenne le mani in tasca e provocò la fulminea sparatoria del Poggi. Ma è certo che il povero Peano fu "cucinato" a dovere in quanto [?] [?] al convegno era vittima designata. Infamia senza nome del Sardi. E' sotto certi aspetti, preferibile il rapinatore che agguanta alla [strozza ?] la vittima, imponendogli di consegnargli il portafogli. Egli rischia qualcosa: una reazione

inaspettata può costargli cara. Ma il delatore, il subdolo traditore quale, da che mondo è mondo, l'incondizionato disprezzo di tutti coloro che restan fede all'onore. Il Sardi ha tutti i titoli per meritare questo. E che importa che egli, come molti altri, citi a sua difesa testi che dichiarano che egli, per quanto conoscesse la loro attività partigiana, non li perseguì in alcun modo? Codesta forma di difesa per essi il [?] potrebbe invocare a sua giustificazione: "Avrei potuto restare a casa e non l'ho fatto" non trova alcuna ragione di credito presso la Corte. Solo in considerazione che l'episodio è unico, in confronto dei molteplici altri addebiti di cui doversi rispondere altri imputati e per restare [?] un esatto senso delle proporzioni, ritiene la Corte che la responsabilità del Sardi a titolo di concorso nell'uccisione del povero prof. Peano, costituisca quel fatto preclusivo all'applicazione dell'amnistia e possa la pena ritenersi idonea nella reclusione per anni 12, di cui 5 condonati per il ? ? 226.1946 n. 4. Niente [?] : il fatto e l'[?] non le meritano.

CAVALLERO.

E' certamente, tra i presenti, la figura più [?] e più [?]. Un pover'uomo [?], i sessant'anni. Tanti ne contava nel 1944. Si lasciò indurre ad entrare nella GNR dal miraggio di arrotondare la magra pensione che godeva come maresciallo della R. Marina. [....mente ?] inadatto anche fisicamente al servizio che si esigeva da lui, partecipò a qualche rastrellamento incruento: non figurò infatti all'incendio della casa del Saracco e fu invece presente - non per sua fortuna - all'episodio in cui trovò la morte - sempre per opera del Poggi - un giovane uomo, tale [Bossotti ?], che aveva [avuto ?] il torto grave per il tempo di Irompere il muso ?] al segretario del fascio locale. Questi naturalmente aveva invocato l'aiuto di camerati d'Ast, ed un nucleo di questi era accorso a difesa. Il [Bossotti ?] fu tosto braccato ed il Poggi riuscì a trovarlo nascosto nel fienile. Appostò sotto la scala il Cavallero ed egli stesso si mise in agguato poco più in là. Il [Bossotti ?] discese infatti, investì il Cavallero che fece ruzzolare in un fosso ove si slogò un piede, e fuggì, inseguito dal Poggi che, raggiuntolo, lo [tre parole incomprensibili] con una raffica di mitra. E' questa insomma l'unica impresa militare in cui si era trovato presente il Cavallero. Egli inoltre è chiamato pure a rispondere del reato di cui all'art. [271?] per aver alienato - dice l'imputazione ai danni dell'Amministrazione militare una scrivania e uno scaffale che si trovavano nella sua ex caserma, quando questa fu occupata dai germanici. Disse a sua discolpa il Cavallero che egli aveva cercato di salvare queste cose dal masacro, poiché i tedschi spaccavano tutto: e, poiché gli si era offerta l'occasione di un amico, gli aveva ceduto il tutto per 1300 lire. E poi si dice che ["cinque parole, probabilmente in latino, incomprensibili"] In quel lasso di tempo, si volatirizzarono miliardi e miliardi! Ma la povera scrivania e lo sconnesso scaffale restarono sul suo passivo a ricordare che [tre parole incomprensibili] non i [valori ?] che contano. Comunque, sarebbe [?] ritenere qui una responsabilità che, nel marasma di allora dovette sembrare al Cavallero, non solo una "quantità [?]" ma qualcosa di inesistente, un [frutto ?] di ciò che era visibile a tutti ed era uno dei più tristi ed obbrobriosi spettacoli che fu dato di vedere in Italia. E' cosa che, tutt'al più, può essere compresa nel quadro generale della sua collaborazione che è [?] implicita dall'amnistia, mentre, per il reato di cui all'art. 187 [?] - di cui si disse in altra parte, mancando gli estremi giuridici per la configurazione in tal reato, questi - [tre parole incomprensibili] deve essero compreso come l'altro nell'[?] di cui all'art. 58 [?] e consequentemente [espiato ?] da amnistia.

FORMICA.

L'attività del Formica, nel complesso, è meno [?] di quella del Sardi. Un vero e genuino "miles gloriosus" grasso, tondo, spaccone, [?] della regione (è noto [?] [?] [?] , sui confini della Provincia), non sdegnoso di ludi amatori e conviviali che gli erano facilitati dal suo servizio nella G.N.R. Si arruolò nella milizia fascista lo confessa lui stesso - per avere [tre parole incomprensibili] di cui aveva bisogno in quanto, alla data dell'8 settembre 1943, si trovava a Voghera, soldato in un reggimento di cavalleria (il 13° cavalleggeri di Monferrato): sbandato, raggiunse il paese senza mezzi di sussistenza. Partecipò a parecchi rastrellamenti: fu presente all'esecuzione dello Scioratto ed è [?] imputato di avere rubato alla salma di costui l'orologio a braccio e di [?] con iattanza militi in Asti dopo la fucilazione del disgraziato. Era a S. Marzano [?] quando fu incendiata la casa del Saracco [?] a titolo di rappresaglia per una certa faccenda di distribuzione di [uova ?] di cui si parlerà più diffusamente nel trattare la posizione del Lavarino. Ma assicurò di non aver preso parte del gruppo di coloro che dispose l'incendio poiché egli presidiava il posto di blocco stabilito nei pressi della località. Questi, in riassunto, gli addebiti fatti al Formica.

Circa la sua attività collaborazionistica non può sussistere dubbio: ma è di intuitiva evidenza che esssa non può essere considerata come costituente il reato di cui all'art. 51 [?] Si è già, in altra parte, illustrato come codesta figura di reato comporti - anche in relazione alla gravità della sanzione comminata - una collaborazione col nemico di ben altra entità non quella apportata da un semplice milite il quale veniva comandato - dai suoi superiori italiani - all'esecuzione di operazioni di piccolo calibro come rastrellamenti, servizio di polizia, fucilazioni, ecc. ecc., ossia, tutta la minutaglia, insomma, del servizio. Equiparare costui ad un generale traditore è, evidentemente, un non senso. Tutta codesta attività rappresenta una entità assolutamente trascurabile dal punto di vista militare che è poi quello che sostanzia l'ipotesi di [?]: è un [?] apporto di natura squisitamente politica, in ogni caso, in quanto l'attività del Formica, nel suo [?] e limitato quadro, si volgeva ad operazioni di polizia, di quelle operazioni cioè particolarmente destinate a vigilare la

disciplina delle popolazioni, palesemnete o larvatamente ostili all'invasore. Perciò, desumere il carattere di [?] militare solamente dalla qualità di militare del giudicato è un assurdo che non regge.

Questo ben precisato, passiamo a discutere il complesso della sua attività. Partecipò il Formica a molte operazioni: e tale circostanza ci è attestata dal [Novello ?] (Vol IX p. 2) che fu arrestato dal Formica stesso come sospetto partigiano; dal Cigliano (Vol. IX p. 6) che vide arrestare la moglie e perquisire la casa alla ricerca di due suoi figlioli, presunti partigiani, dal Formica; dal [Musso ?] (Vol. IX p. 14) il cui figliolo fu, per delazione di tale **[Operto ?],** arrestato dal Formica, poi inviato a Torino, seviziato e fucilato; dal **[Fino ?]** (vol IX, p. 15) che fermato in Mombercelli dal Formica, perdette, in un tentativo riuscito di fuga, il soprabito con un libretto di risparmio postale di Lire 18mila. Riebbe, dopo molte corse ad Asti, il libretto (di cui era impossibile servirsi) ma non il soprabito; e la cosa si spiega benissimo perché si era in dicembre 1944 ed un Il Formica partecipò inoltre alla fucilazione dello Scioratto: la buon soprabito era utilissimo. circostanza è ammessa da lui stesso, benché [quattro parole incomprensibili] vivacemente sostenuto che egli non sparò, ma si limitò a presenziare l'esecuzione perché comandato. L'affermazione è puramente ed evidentemente gratuita, poiché nel suo interrogatorio (Vol. XXI, p. 103) egli stesso [ammise ?] di aver sparato in aria col mitra e di aver così fatto perché egli era semplicemente comandato di scorta ed all'ultimo momento dovette invece, per [?] far parte del plotone di esecuzione: cosa che non era di suo grado e che egli non voleva. Per questo appunto, non potendo palesemente sottrarsi all'ordine anche perché la tetra cerimonia si svolgeva sotto l'occhio sospettoso dei tedeschi che la dirigevano, aveva sparato in aria.

Ma avrà effettivamente sparato in aria? Questo è il quesito: e, come risposta esauriente e presuntiva, non si può sicuramente accettare "in toto" l'affermazione del giudicabile che evidentemente [?] bene come, in sostanza, questa fosse la [?] sul quale poteva [?] la sua speranza di salvezza rappresentata dall'amnistia. E' quindi prudente ed opportuno prendere come presupposto della sua responsabilità il fatto incontrovertibile che egli partecipò alla esecuzione: come conseguenza di questo [?] sospesa [??] circa il carattere e l'opportuna qualifica della sua attività attribuire a quest'ultima la classificazione come [?] dall'art. 58 [?] anziché di quella che gli fu contestata ed [?] conseguentemente la pena della reclusione per anni 12, diminuita di 1/4 per l'art. 62 bis [?], che, [tre parole incomprensibili], il Formica dimostra di non aver demeritato, avendo insomma fatto molto più chiasso che danno. Resta a suo carico l'addebito di cui all'art. 317 [?] per avere [sollecitato ?] ed ottenuto da tale [Botto ?] lire 1500 per il rilascio di un suo congiunto arrestato poco prima. Il reato è, in modo specifico, escluso dall'amnistia: deve tuttavia precisarsi che la sua [qualificazione ?] giuridica non è esatta in quanto [?] razionalmente: il fatto appare costituire il reato di cui all'art. 318 [?]. Infatti, il Formica avrebbe, sostanzialmente, chiesto ed ottenuto un compenso per un atto che egli avrebbe dovuto compiere per [ragioni ?] o per obbligo del suo ufficio. A rigore, seppure questa definizione giuridica è esatta in quanta la sfera di attività del Formica ed i limiti delle sue attribuzioni non [possono ?] essere delimitati con precisione sufficiente: tuttavia essa si [attaglia ?] meglio al fatto in sé, anche tenuto presente che, dato l'arresto come arbitrario ed illegittimo, a conti fatti il Formica [?] praticamente questa forma di illecito e compiva un atto [tre parole incomprensibili: equo e giusto ?].

Eppure, per tale violazione, ritiene la Corte limitare la pena a mesi 6 di reclusione e lire 5mila di multa.

Resta a carico del Formica, inoltre, l'addebito di cui all'art. 624 [?] e cioè il furto di un orologio a braccio che avrebbe tolto dal polso del disgraziato Scioratto dopo la sua fucilazione. L'accusa è risultata [in.....?] ed infondata: infatti documento prodotto in giudizio attesta che, all'atto del suo arresto, lo Scioratto non aveva né oggetti di valore né altro che dovesse, secondo i regolamenti carcerari, essere sequestrato e versato al deposito del carcere. E' quindi logico ritenere che tale oggetto egli non portasse sulla persona allorché fu arrestato: conseguentemente, cade l'imputazione a cui si è fatto cenno, basata del resto su di una semplice "voce" a cui neppure i parenti dell'ucciso poterono recare il suffragio di alcuna prova. Il Formica deve quindi essere assolto da tale imputazione per non aver commesso il reato.

LAVARINO.

Ultimo dei presenti: [quattro parole incomprensibili].

Un buono ed onesto giovane, che la necessità di guadagnarsi la vita spinse a richiedere ed ottenne il posto di segretario comunale in S. Marzano [?]. Tutta la sua responsabilità basa, secondo l'accusa, sul fatto di avere con una telefonata in Asti sollecitatato l'intervento della G.N.R. quando alcune formazioni partigiane della località vollero intervenire a regolare la distribuzione delle *[uova ?]* che, secondo loro, non veniva fatta a dovere e con criteri condannabili. E' sufficiente [?] [?] il fatto per valutare subito quale era la sua entità: e viene fatto di chiedersi che razza di collaborazionismo possa essere costituito da una telefonata.

Tuttavia, possiamo, in astratto, ammettere anche che codesto sia un mezzo qualsiasi per provocare un danno effettivo alla causa della resistenza. La telefonata effettivamente ci fu: ma fu fatta quando il conflitto tra le formazioni partigiane ed i nuclei repubblicani era già avvenuto da tempo e si era concluso in modo serio per questi ultimi che avevano al loro passivo quattro feriti gravi. Di cui uno morì poco dopo.

Il paese non offriva modo di prestare cure, di carattere assolutamente urgente, alle vittime: era quindi un semplice dovere di umanità e di civiltà telefonare subito ad Asti perché inviassero a tutta velocità sanitari ed autoambulanze. Così fece il Lavarino: e non pensava certamente che tre anni dopo avrebbe dovuto [?] di

arresto [tre parole incomprensibili] di collaborazionismo. Poiché nulla può essere addebitato al Lavagnino, giovane di vita riservata, alieno da ogni manifestazione politica, [?] [?] nel paese perché trattenutovi dai suoi doveri di segretario comunale che, in tempi di guerra e in piccoli comuni, era una specie di "bon a tout faire" addetto alle più svariate mansioni. Non è veramente il caso di dilungarsi oltre nell'esame della [?] e [?] figura del Lavarino, [?] del resto, dalla [?] del processo, fin dal suo primo interrogatorio: si [?] [?] scomparire prima, e cioè senza rinvio a giudizio.

In ogni caso, è doveroso concludere questa sua non piacevole avventura giudiziaria con la formula più ampia di assolutoria e ciò per non aver commesso il reato.

Gli assenti.

BOCCOLINI.

Il tenente Boccolini fu capo dell'U.P.I. di Asti ed in tale sua qualità figura soprattutto nell'episodio di fucilazione dello Scioratto. Poco si sa e si dice di lui: né la cosa può sorprendere perché basterà ricordare che, come già si disse in [principio ?] e così che, per la maggior fortuna dei buoni astigiani, l'U.P.I. di Asti fu certamente tra quelli che si segnalavano per la moderazione dell'azione politica da essi svolta. Nei rari episodi in cui figura, e, soprattutto, nei ricordi di qualche arrestato che ebbe a che fare con lui, il nome del Boccolini è posto in rilievo senza infamia e senza lode: fu, in generale, [umano ?] nel trattamento usato agli arrestati né si segnalò mai per sevizie o per atti di crudeltà. Seguiva in questo i criteri ispirati direttamente dall'Arnao.

L'atto di imputazione nei suoi confronti è particolarmente indeterminato e [?]. Vi si accenna a "numerosi ratsrellamenti" ed i fatti accertati sono sostanzialmente due: l'operazione di polizia di S.Damiano d'Asti in cui trovò la morte il prof. Peano e la fucilazione del Penna.

Non vi è altro. Vi si fa menzione ad azioni di rappresaglia, a deportazioni di cittadini in Germania, a sevizie contro detenuti: di tutti questi fatti non solo non vi è ombra di prova, ma neppure una specificazione sia pure sommaria delle cicostanze dei fatti, dei luoghi, delle persone. E' [?] dunque concludere che di tutta codesta attività il Boccolini non deve rispondere, essendo essa [in....?] frutto di [?] e vaghe informazioni, [?] senza accertamenti precisi ed in periodo in cui l'esagerazione era facile e [?] spesso fantastica e parziale. Sostanzialemente, come già si disse, a carico del Boccolini stanno solo i tre episodi su accennati, che agiscono come causa [p...?] alla concessione [?] dell'amnistia. E' [bene ?] [?] per altro che anche l'attività del Boccolini non può [essere ?] considerata come [passibile ?] ai sensi dell'art. 51 [?] [?] come costituente il reato di cui all'art. 58 dello stesso Codice. Inutile riportare qui le considerazioni esposte a tal proposito in altra parte di questa sentenza: basterà ricordare che il concetto di aiuto militare al nemico presuppone altra attività rivolta ad una collaborazione effettiva su di un piano militare che porti al nemico un giovamento militarmente apprezzabile e, correlativamente, altrettanto danno alle forze nostre. Chi, [?] [?] codesta ipotesi, basta la qualità di militare [??] in quanto la sua azione si svolga imvece, come nel caso del Boccolini, in un campo esclusivamente di polizia. Si potrebbe, [ribaltando ?] [?] ragionamento la cui mancanza di fondamenti razionali è evidente, sostenere che, a conti fatti, il Boccolini uccidendo il Penna che era partigiano, indeboliva praticamente le forze della resistenza a vantaggio del nemico. Ma si può resistere subito che in tale episodio il Boccolini fu semplicemente un esecutore non solo ([?] come si ricorderà, l'ordine dell'Arnao che a sua volta l'aveva avuto dal Celio) ma semplicemente un [pre.....?] dell'uccisione in quanto questa avvenne senza suo consenso ad iniziativa personale del feroce Poggi che "fece fuori" l'infelice con una sventagliata di mitra.

Ciò non sopprime eventualmente una sua corresponsabilità in subordine e giusto [?] criteri generali che devono sempre [?] l'apprezzamento della qualità del concorso, come recentemente fu appurato dalla [??] ([??]) secondo l'art. 110 [?] . Tale fatto, come si disse, [gioca ?] la causa preclusiva all'amnistia.

L'altro episodio concerne la presenza del Boccolini a S. Damiano, quando fu ucciso il prof. Peano. Ma anche questo fattaccio è merito esclusivo del Poggi - inutile ricordare la circostanza accennata - e la semplice presenza del Boccolini non può costituire una forma, per quanto lata, di concorso neppure con la più rigida severità di valutazione. L'episodio del resto era rimasto del tutto all'infuori di ogni preparazione e si verificò impreveduto: non sarebbe equo evidentemente trovarsi una corresponsabilità del giudicabile, per il quale sembra equa la pena della reclusione [?] [?] senza alcun beneficio di parziale condono per la latitanza del [giudicabile ?].

CECCARELLI.

Maresciallo della G.N.R. addetto all'U.P.I. [?] [?] di una certa attività, recandosi ad arrestare il Dovano (aprile 1944) che poi, come si disse, fu fucilato il 4 maggio successivo. Ne minacciò il padre, [cinque parole incomprensibili]. Arrestò in seguito tale [Carosso?], verso il quale dimostrò una certa animosità, [escogitando?], per farlo parlare, il trattamento delle "acciughe": cosa non nuova nei sistemi polizieschi di certi paesi in quanto il pesce, salatissimo, determina nel paziente, dopo poche ore, una sete [?] alla quale si nega il sollievo di un sorso d'acqua.

Siamo tuttavia lontani dal configurare, in tale mezzo, seppure odioso, quelle sevizie "particolarmente efferate" e soprattutto costituire fatto preclusivo all'applicazione dell'amnistia. Questo per la sua attività di Asti. A Como, seguì il prefetto Celio, la sua azione non si discosta infatti, [tre parole incomprensibili], dal quadro di Asti.

[...]

A carico del Ceccarelli nel complesso, non vi è che una scarsa, saltuaria azione di polizia, senza particolari azioni di rilievo: arresti, indagini, perquisizioni, senza alcuno di quei fatti che potrebbero costituire ostacolo alla concessione dei benefici dell'amnistia a cui si è fatto cenno.

Il Ceccarelli quindi, data la sua attività di collaborazione [minutamente ?] politica, fruisce del beneficio stesso.

GRAZIOSI.

Chiude la serie questa evanescente figura di ufficiale addetto all'U.P.I. di Asti, di cui pochissimo si conosce, anche perché il suo nome appare unicamente in un episodio: quello dell'incendio della casa del partigiano Saracco, detto [?]. Infatti il Formica, in un suo interrogatorio (Vol. XXI p. 116) afferma che il comandante della squadra che si recò a S. Marzano per incendiare a scopo di rappresaglia, la casa del Saracco, era precisamente il Graziosi anziché il [Cri......?] come già precedentemente si era affermato. Il nome del Graziosi appare anche, di scorcio, in un altro fatterello, che non ha però nulla a vedere con la collaborazione: egli avrebbe accompagnato a S. Marzano, per incarico del [col. Arnao? cap. Zucca ?], tale Marisa Mantegazza la quale si era trovata [incuisita ?] ad opera del nefasto Poggi, ed aveva interessato i superiori comandi per la sistemazione di una posizione che andava facendosi ogni giorno più.... imbarazzante. Lo vide in quell'occasione il Formica? E fu in quello stesso giorno che l'incendio fu applicato? Sembra più verosimile la prima versione perché il Formica ed il Poggi si aiutavano spesso e volentieri - sempre che se ne presentasse l'occasione - [due o tre parole incomprensibili] il piccolo intrigo del Poggi gli era conseziente.

Comunque, è lecito dubitare di una fonte così sospetta come il Formica a cui veramente, non è opportuno prestare fede incondizionata. [?] [?] poi, il Formica si limitò ad affermare che la formazione era comandata dal Graziosi. L'incendio ebbe luogo per suo ordine, o, non piuttosto - come sembra più probabile - altri esecutori [?] [?] tradussero in atto quell'ordine che era venuto da altra autorità? Una risposta sicura non è possibile: neppure vi è ragione di non concedere al Graziosi di fruire del beneficio dell'amnistia.

* * *

Conclusione.

Si è così esaurita la trattazione di tutte le singole imputazioni ascritte rispettivamente ai giudicabili, [...] [...] e condanna

Celio Renato alla pena della reclusione per anni tredici

Arnao Ruben alla stessa pena per anni dodici

Boccolini Italo alla stessa pena per anni dieci

Sardi Bruno alla stessa pena per anni tredici

Formica Arturo alla stessa pena per anni nove mesi se e lire 5mila di multa, e dichiara condonati 5 anni di reclusione per Celio, Sardi e Formica; anni 5 mesi 4 per l'Arnao.

[...]

Torino 23 agosto 1947

* * *

La Corte Suprema di Cassazione in data 10 giugno 1948 sul ricorso prodotto da Celio Renato, Arnao Ruben, Boccolini Italo, Sardi Bruno, Formica Arturo - dichiarò estinti i reati per amnistia ed annullò senza rinvio la sentenza. Ordinò la scarcerazione dei medesimi e la revoca dell'ordine di cattura nei confronti di Boccolini.

Il Cancelliere [firma illeggibile]
Torino, 10 agosto 1948.

* * :